

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/259 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2020****recante trecentodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 18 febbraio 2020 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2020

*Per la Commissione**A nome della president**Direttore generale f.f.**Direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

- 1) «Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: Tunisina. Passaporto n.: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14.9.1984. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) il nome della madre è Hedia Bannour. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»
 - 2) «Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Indirizzo: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabal, Tunisia (domicilio). Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: Tunisina. Passaporto n.: a) K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004), b) 01846592 (identificazione nazionale). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D; b) il nome della madre è Jamilah. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.6.2004.»
-